



PARTE SPECIALE
REATI SOCIETARI
ART. 25-TER

INDICE

| Paragrafo | Pagina |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Finalità della presente Parte Speciale | 1 |
| 2. Le Fattispecie di Reato previste dall'articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 | 2 |
| 3. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati Societari | 9 |
| 4. Le Aree a potenziale Rischio Reato | 10 |
| 5. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato..... | 13 |
| 6. I Controlli Aziendali..... | 16 |
| 6.1 I Principi Generali di Controllo..... | 16 |
| 7. Compiti dell'OdV | 18 |

1. FINALITA' DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili espressamente richiamate dall'art. 25-ter, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (d'ora innanzi, per brevità, i **"Reati Societari"**) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intervengono nelle attività relative alla formazione del bilancio e alla definizione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti "qualificati" per i quali i reati si definiscono propri.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati Societari, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- a) fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-TER, D.LGS. N. 231/2001

L'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni previste dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, richiama i Reati Societari, di seguito, elencati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 37, comma 34, D. Lgs. n. 39/2010, già art. 2624 c.c., ora abrogato);
- impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, comma 35, D. Lgs. n. 39/2010);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- indebita restituzione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a sei anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. sanziona condotte prodromiche alla loro concreta lesione e deve considerarsi posta a presidio della trasparenza societaria e, di conseguenza, dell'integrità patrimoniale dei soggetti lesi, soci e creditori.

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica “è collegata allo svolgimento delle attività tipiche”, a prescindere dall'investitura formale. Pertanto, “sarà responsabile anche l'amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto”¹. Inoltre, Confindustria ha specificato che tale reato può essere “posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali (...). E' altresì possibile che (...) siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia colpevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” il reato non è configurabile”².

La norma in esame prevede l'alternanza fra due modalità di condotta, la prima di tipo commissivo, la seconda omissiva. La condotta commissiva si riferisce a fatti materiali falsi, i quali possono anche essere oggetto di valutazioni, per i quali è prevista una

¹ Ciccia, *I nuovi reati societari e finanziari*, Napoli, 2006, pag. 27.

² Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, ed. 31 marzo 2008, sub art. 2621, 2622 c.c. e 173-bis T.U.F.

soglia di rilevanza. Per “valutazioni” devono intendersi le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio. Quanto alla condotta omissiva, essa deve avere ad oggetto le informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Per quanto attiene all’elemento soggettivo vengono in rilievo due tipi di dolo: il dolo intenzionale, che si esplica quando l’agente mostra una volontà particolarmente intensa ed inequivocamente rivolta verso un determinato risultato (potendosi dunque escludere la configurabilità del dolo eventuale), e il dolo specifico, che si verifica quando il soggetto agisce per uno scopo particolare previsto dalla norma incriminatrice.

Deve farsi presente che, nella struttura dell’illecito in esame, è previsto il conseguimento di un “ingiusto profitto” a favore del soggetto autore dell’illecito medesimo o di soggetti terzi. A fronte di tale previsione, la Dottrina si è interrogata se, anche nel caso specifico, possa configurarsi la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, posto che l’art. 5, 1° comma, di tale legge dispone che “*L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*”. Nel caso disciplinato dall’art. 2621 c.c., invece, non viene menzionato il conseguimento di alcun interesse o vantaggio dell’ente, ma solo il conseguimento di un ingiusto profitto del soggetto attivo o di terzi.

Senza entrare nel merito del dibattito dottrinale tra i sostenitori della tesi per cui sarebbe sufficiente la sussistenza soltanto dell’interesse dell’ente, e non anche del vantaggio³ e coloro che, invece, sostengono la necessità della ricorrenza di entrambi questi elementi⁴, si deve comunque rilevare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente, lo stesso deve avere goduto almeno un interesse dalla commissione del reato in esame.

³ Bassi – Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, pag. 162; Aparo – Fucito, *I Reati presupposto*, in *Trattato di diritto penale dell’impresa – La responsabilità degli enti*, diretto da Amato, Milano, 2009, pag. 470 e ss., in cui gli Autori sostengono che “*la circostanza che uno degli elementi costitutivi dell’incriminazione sia rappresentato «dall’intenzione di ingannare i soci o il pubblico» e dal «fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» non vale di per sé ad escludere la sussistenza di un interesse esclusivo e concomitante della società*”.

⁴ Cordero, *Procedura penale*, VI ed., Milano, 2001; Pulitanò, *La responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. Dir.*, 2002, app. V, agg.; Cocco, *L’illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004; Falcinelli, in *La responsabilità degli enti*, a cura di Presutti – Bernasconi – Fiorio, Milano, 2008, pag. 269 ss.

Alla luce di quanto sopra, l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica risulta alquanto limitato in relazione alla fattispecie contemplata nell'art. 2621 c.c.

Fermo restando quanto sopra, vale comunque la pena di rilevare che la ricorrenza dell'effettivo interesse o vantaggio dell'ente andrà valutata in concreto avuto riguardo del caso specifico e delle modalità con cui esso si è perpetrato, con la conseguenza che costituisce buona norma di corretta e scrupolosa gestione e amministrazione societaria la messa in atto di tutte le cautele ed i rimedi volti ad evitare il rischio di commissione del reato *de quo*.

Poiché il falso rilevante e punibile deve essere intenzionale ed idoneo ad ingannare i soci o il pubblico, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui la falsa comunicazione viene a conoscenza di costoro: con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, rileverà il deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea, mentre per quanto riguarda il pubblico, il deposito successivo alla sua approvazione. Per le altre comunicazioni sociali, dovrà aversi riguardo al momento in cui esse giungono nella percezione dei destinatari.

(ii) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è riedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Il delitto in esame è posto a tutela esclusiva del patrimonio.

Il reato *de quo* è un reato proprio: si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico o di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa perseguibile d'ufficio o a querela, a seconda che si tratti di società quotata o meno. Si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurabilità è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo. Il danno, nel caso in cui si configuri, costituisce un elemento essenziale di fattispecie e, come tale, dovrebbe essere investito dall'elemento soggettivo doloso.

In relazione al soggetto attivo dell'illecito, valgono le osservazioni svolte sub art. 2621 c.c.

Analogamente, quanto all'interesse dell'ente ed alla conseguente configurabilità di una sua responsabilità amministrativa, si rinvia alle considerazioni svolte in merito all'art. 2621 c.c., aggravate in questo caso dal fatto che, al fine della commissione del reato, è necessario altresì un danno per l'ente stesso. Ne consegue, pertanto, che nella fattispecie in questione appare alquanto improbabile la possibilità di una commissione dell'illecito nell'interesse dell'ente.

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

La norma in esame traccia una netta linea di demarcazione tra le due figure di illecito depenalizzato-amministrativo (1° comma) e di delitto (2° comma) e, conseguentemente, prevede una tutela che si articola su due diversi livelli: Il 1° comma punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento, realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale); mentre il 2° comma contempla una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione ivi contenuta.

L'impedimento o l'ostacolo, di cui al 1° comma, possono essere rivolti all'attività del collegio sindacale nella sua totalità, ma anche all'attività del singolo membro, in quanto preparatoria e strumentale rispetto a quella del collegio.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sono riconducibili alla fattispecie in esame la irregolare tenuta delle scritture contabili, sempre che l'irregolarità riscontrata risulti concretamente idonea quantomeno ad ostacolare le attività di

controllo, e la distruzione di documenti, che prevede la condotta di distruzione di beni accanto a quelle di distrazione, occultamento e dissimulazione degli stessi.

Il momento consumativo della condotta coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale, dell'esistenza di un capitale sociale corrispondente ad un determinato valore espresso in moneta legale, mentre in realtà non esistono conferimenti effettivi da parte dei soci oppure essi hanno un valore inferiore a quello dichiarato.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Con riferimento ai Reati Societari descritti al precedente paragrafo 2, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) | Da 200 a 300 quote | Nessuna |
| - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) | Da 300 a 600 quote (art. 2622, 1° comma, c.c.) | Nessuna |
| | Da 400 a 800 quote (art. 2622, 3° comma, c.c.) | Nessuna |
| - Impedito controllo (art. 2625 c.c.) | Da 200 a 360 quote | Nessuna |

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Con riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 considerate applicabili alla Società (come sopra individuate), in considerazione della specifica attività svolta dalla stessa, sono state individuate le principali aree a rischio/attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte e le principali modalità di commissione dei medesimi reati.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 2, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree e funzioni individuate al precedente paragrafo 4, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento generale, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 6 e 7:

1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
3. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all’OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- (i) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
5. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- (i) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - (ii) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività.
6. osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (ii) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
 - (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate, fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - (v) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
7. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo.
8. mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo loro legalmente attribuite.

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto, particolare, divieto di:

- (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

È fatto, altresì, divieto a tutti i Destinatari di:

- (i) porre in essere operazioni o diffondere notizie false, idonee a provocare alterazioni nelle valutazioni economico-patrimoniali della Società;

- (ii) influenzare l'assunzione delle delibere dell'assemblea, ponendo in essere atti che alterino il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (iii) diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

6. I CONTROLLI AZIENDALI

Il sistema dei controlli aziendali identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, di cui al precedente paragrafo 5;
- sui principi generali di controllo elencati nel seguito, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei protocolli elencati *sub* “Regolamentazione”.

6.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tracciabilità

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Definizione dei poteri autorizzativi e di firma

Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

Segregazione dei compiti

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

Informazione e Formazione

Le comunicazioni aziendali devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni aziendali finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati Societari.

Regolamentazione

Con riferimento alle Aree a Rischio Reato sopra descritte al precedente paragrafo 4, e sulla base delle Norme di Comportamento Generale di cui al paragrafo 5, la Società ha adottato una serie di regole e procedure, alle cui prescrizioni devono attenersi tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, che operano nell'ambito delle Aree a Rischio precedentemente indicate.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto ad effettuare specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili descritti ai precedenti paragrafi di questa Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.